



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 12 marzo 2026

Prot.326/GE/df

Pag. 1 di 5

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
e, p.c., Al Signor Presidente EPPI
Alle Organizzazioni di Categoria
LORO SEDI

Oggetto: D.M. 4 agosto 2023, n. 109 – Conferma biennale dell'iscrizione negli Albi dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) e dei Periti presso i Tribunali – Prima scadenza: marzo 2026 – Adempimenti, avvertenze operative e tutele dell'iscritto.

Gentili Presidenti,

con la presente si richiama l'attenzione degli Ordini territoriali sulle disposizioni introdotte dal Decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109, recante «Regolamento concernente l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione agli albi dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti presso i tribunali, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi nazionali».

Come noto, a decorrere dal 4 marzo 2024, gli albi cartacei dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) e dei periti istituiti presso i Tribunali sono stati integralmente sostituiti dagli albi telematici, gestiti attraverso la piattaforma informatica del Ministero della Giustizia. Il nuovo sistema prevede la confluenza delle iscrizioni negli elenchi nazionali, consultabili attraverso il portale ministeriale «Gestione Albi, elenchi CTU e altri ausiliari del giudice».

La presente circolare integra le disposizioni del D.M. 109/2023 con le avvertenze operative e giuridiche necessarie a garantire una corretta comprensione dei meccanismi introdotti, con particolare riguardo alle conseguenze della mancata conferma e alle cautele che ogni iscritto è tenuto ad adottare.

1. CONFERMA BIENNALE DELL'ISCRIZIONE

Il D.M. n. 109/2023 introduce un sistema di verifica periodica della permanenza dei requisiti di iscrizione, prevedendo che l'iscrizione agli elenchi nazionali sia soggetta a conferma con cadenza biennale. A partire dal mese di marzo 2026 avrà luogo la prima procedura di conferma biennale. La procedura è avviata secondo una scansione temporale correlata alla data di iscrizione registrata nella piattaforma ministeriale.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.M. 109/2023, in occasione della revisione dell'albo «il Comitato verifica la permanenza dei requisiti per l'iscrizione e la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 5».

Nota - Decorrenza del biennio per gli iscritti migrati dagli albi cartacei

Il biennio decorre dalla data di iscrizione risultante nel registro telematico ministeriale, non dalla data dell'originaria iscrizione cartacea. I professionisti provenienti dalla procedura di migrazione del 2024 sono soggetti a una disciplina transitoria (art. 15, comma 3, D.M. 109/2023) che può determinare una decorrenza diversa da quella attesa.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 12 marzo 2026

Prot.326/GE/df

Pag. 2 di 5

Ogni iscritto è tenuto a verificare sul portale ministeriale la data di iscrizione ivi registrata, in quanto è quella data — e non la data della prima iscrizione all'albo cartaceo del Tribunale — a determinare la scadenza del proprio biennio.

Inoltre, è bene ricordare che la Riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) ha introdotto l'art. 196-quater delle disposizioni di attuazione del c.p.c., che rafforza la valutazione della condotta del CTU nei singoli procedimenti. Ritardi reiterati, inottemperanze agli ordini del giudice o comportamenti scorretti possono rilevare ai fini della verifica dei requisiti di buona condotta richiesti dall'art. 5 del D.M. 109/2023 per il mantenimento dell'iscrizione.

2. COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI

L'avvio della procedura di conferma sarà comunicato agli iscritti mediante posta elettronica certificata (PEC), a cura del Segretario del Comitato per la formazione dell'albo istituito presso ciascun Tribunale. Nella comunicazione saranno indicati:

- il termine entro il quale presentare la domanda di conferma dell'iscrizione;
- le modalità operative di presentazione della domanda;
- l'avvertenza che la mancata presentazione della domanda entro il termine indicato equivale a rinuncia al mantenimento dell'iscrizione.

Nota — Termine minimo garantito e obblighi di vigilanza sulla PEC

Il termine comunicato dal Comitato non può essere inferiore a 30 giorni dalla ricezione della PEC (art. 6, comma 2, D.M. 109/2023). Qualora la comunicazione indicasse un termine inferiore, l'iscritto ha diritto di segnalarlo al Comitato del Tribunale di riferimento.

La PEC costituisce l'unico strumento ufficiale di avvio della procedura. Una PEC non letta, un indirizzo non aggiornato nel portale ministeriale, una casella piena o un contratto scaduto equivalgono, ai fini giuridici, a mancata ricezione, con la conseguenza che il termine decorre comunque dalla data di invio.

Gli iscritti sono tenuti a: (i) verificare che l'indirizzo PEC registrato sul portale ministeriale sia quello attivo e correttamente funzionante; (ii) mantenere la casella libera e il servizio in regola; (iii) monitorare con regolarità le comunicazioni in arrivo a partire dai mesi precedenti la scadenza.

Non è sufficiente disporre di una PEC attiva: occorre che sia precisamente quella registrata nella piattaforma «Gestione Albi». Se l'indirizzo è cambiato, aggiornarlo immediatamente nel portale ministeriale prima dell'avvio delle comunicazioni.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONFERMA

La domanda di conferma dell'iscrizione dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale del Ministero della Giustizia – «Gestione Albi, elenchi CTU e altri ausiliari». L'accesso al sistema è consentito mediante:

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
- Carta d'Identità Elettronica (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 12 marzo 2026

Prot.326/GE/df

Pag. 3 di 5

- Attraverso la procedura telematica il professionista rende dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), attestando:
 - o il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - o l'assenza di cause ostative;
 - o l'aggiornamento dei dati professionali e delle informazioni previste dall'articolo 5 del D.M. n. 109/2023.

Al termine della procedura il sistema rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione, che costituisce prova dell'adempimento. Si raccomanda di conservarla. La domanda non comporta il pagamento di alcuna tassa: il contributo di € 168,00 è previsto esclusivamente per la prima iscrizione.

Avvertenza operativa — Rischio di malfunzionamento della piattaforma telematica

Il portale ministeriale è soggetto a possibili interruzioni o rallentamenti, in particolare nei giorni prossimi alla scadenza per l'elevato numero di accessi simultanei. Si raccomanda la massima attenzione a non attendere le ultime ore disponibili: la domanda andrebbe presentata con un anticipo di almeno dieci giorni rispetto alla scadenza.

In caso di problemi tecnici documentati, l'iscritto deve: (i) acquisire documentazione del malfunzionamento (screenshot con data e ora dell'errore); (ii) segnalare il problema tramite il sistema di assistenza del portale ministeriale; (iii) trasmettere immediata comunicazione scritta via PEC al Segretario del Comitato del proprio Tribunale, prima della scadenza del termine, allegando la documentazione raccolta.

La documentazione del malfunzionamento tecnico tempestivamente segnalato costituisce elemento essenziale per ogni eventuale contestazione successiva della cancellazione dinanzi al giudice amministrativo.

4. EFFETTI DELLA MANCATA CONFERMA

La mancata presentazione della domanda di conferma entro il termine indicato nella comunicazione del Comitato comporta la cancellazione dall'elenco nazionale. La cancellazione determina:

- la perdita dell'iscrizione negli elenchi dei consulenti tecnici d'ufficio o dei periti presso il Tribunale;
- l'impossibilità di ricevere nuovi incarichi giudiziari;
- la necessità, per un eventuale reinserimento, di presentare una nuova domanda di iscrizione secondo la procedura ordinaria prevista dal D.M. n. 109/2023, con i relativi tempi di istruttoria.

Nota — Natura della cancellazione e rimedi disponibili

Il D.M. 109/2023 qualifica la mancata presentazione della domanda come equipollente a una dichiarazione implicita di rinuncia volontaria al mantenimento dell'iscrizione (cosiddetto silenzio-rinuncia, art. 6, comma 2). Non si tratta di una sanzione discrezionale irrogata dal Comitato, ma di una conseguenza giuridica automatica dell'omissione dell'iscritto. La cancellazione non è pertanto preceduta da uno specifico preavviso aggiuntivo rispetto alla comunicazione iniziale del Comitato.

Per questa ragione è indispensabile che gli iscritti non si affidino a comunicazioni di sollecito che potrebbero non pervenire, ma adottino un atteggiamento di vigilanza attiva: monitorare la propria PEC, verificare il portale ministeriale, rispettare i termini con largo anticipo.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 12 marzo 2026

Prot.326/GE/df

Pag. 4 di 5

E' possibile adottare rimedi giurisdizionali: la cancellazione è impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente (art. 133, comma 1, lettera a, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) esclusivamente nei casi in cui emergano vizi procedurali specifici, quali: mancata o irregolare ricezione della comunicazione PEC per cause non imputabili all'iscritto; malfunzionamento documentato della piattaforma ministeriale con segnalazione tempestiva agli uffici competenti; errata determinazione della data di decorrenza del biennio. Il termine per il ricorso è di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione (art. 29 del codice del processo amministrativo).

5. DIFFUSIONE DELLA CIRCOLARE E ADEMPIMENTI DEGLI ORDINI TERRITORIALI

Considerata la rilevanza della procedura e le conseguenze derivanti dalla mancata conferma dell'iscrizione, si invitano gli Ordini territoriali a:

- dare la massima diffusione della presente circolare tra tutti gli iscritti;
- invitare i professionisti a verificare con urgenza la correttezza dell'indirizzo PEC registrato nel portale ministeriale e la funzionalità della propria casella;
- invitare i professionisti interessati a monitorare con regolarità la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) a partire dal mese di gennaio 2026;
- verificare periodicamente sul portale ministeriale l'attivazione della procedura di conferma dell'iscrizione per il proprio circondario.

La collaborazione degli Ordini territoriali è determinante al fine di garantire il corretto aggiornamento degli elenchi nazionali e la continuità dell'attività dei professionisti iscritti negli albi dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti.

6. RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ISCRITTI

Si riepiloga di seguito, in forma schematica, quanto ogni iscritto è tenuto a compiere:

1. Verificare la data di iscrizione nel portale ministeriale.

È la data ivi registrata — non quella dell'originaria iscrizione cartacea — a determinare la scadenza del biennio (art. 15, comma 3, D.M. 109/2023).

2. Aggiornare l'indirizzo PEC nel portale ministeriale, se cambiato.

La comunicazione del Comitato è inviata esclusivamente all'indirizzo PEC registrato nella piattaforma «Gestione Albi». Un indirizzo non aggiornato equivale, ai fini pratici, a mancata ricezione della comunicazione.

3. Mantenere la casella PEC funzionante e non saturo.

Verificare che il contratto del servizio PEC non sia scaduto e che la casella non sia piena. Effettuare questa verifica periodicamente fino alla scadenza.

4. Presentare la domanda di conferma entro il termine indicato nella comunicazione del Comitato.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 12 marzo 2026

Prot.326/GE/df

Pag. 5 di 5

Il termine minimo garantito è 30 giorni dalla ricezione della PEC. Non attendere le ultime ore: presentare la domanda con almeno dieci giorni di anticipo.

5. Conservare la ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal portale.

È la prova dell'adempimento nei termini. Archivarla sia in formato digitale sia, se possibile, in formato cartaceo.

6. In caso di malfunzionamento tecnico: documentare e segnalare immediatamente.

Acquisire screenshot con data e ora; segnalare all'assistenza del portale ministeriale; comunicare via PEC al Segretario del Comitato del proprio Tribunale prima della scadenza.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Ferra)


IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito)

